

## REGOLAMENTO (CE) N. 569/2000 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 55 del regolamento (CEE) n. 822/87, nella misura necessaria per permettere l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del suddetto regolamento sulla base dei prezzi di questi prodotti nel commercio internazionale e entro i limiti previsti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra tali prezzi e i prezzi comunitari può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento succitato, le restituzioni vengono fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione:
  - sul mercato comunitario, dei prezzi dei prodotti interessati e delle disponibilità,
  - sul mercato internazionale, dei prezzi di questi prodotti.
- (3) Occorre tener conto anche di altri criteri e obiettivi stabiliti dall'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 822/87. Occorre considerare in particolare i

limiti previsti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato, in particolare quelli derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

- (4) Se si applicano le regole summenzionate all'attuale situazione di mercato, le restituzioni debbono essere fissate conformemente all'allegato del presente regolamento e occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2131/1999 <sup>(4)</sup>, e prevede l'applicazione immediata di tale modifica.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 2805/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU L 291 del 6.12.1995, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU L 261 del 7.10.1999, pag. 31.